



Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Personale n. 2022 del - 2 OTT. 2017

Oggetto: congedo straordinario retribuito art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001 e s.m.i., dipendente di ruolo **matr. 10303 P.D.**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal - 2 OTT. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore della S.C. Servizio Personale

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la Legge Regionale n. 10/2006;
- Vista** la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 734 13/05/2015, con la quale il Commissario Straordinario ha assegnato l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Personale al Dott. Maurizio Calamida, Dirigente Amministrativo;
- Premesso** che con istanza prot. n. 2017/3385 del 04/09/2017, il dipendente a tempo indeterminato matr.10303 P.D. con la qualifica di Collaboratore Sanitario Infermiere ha chiesto di usufruire del congedo straordinario retribuito - art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 - per assistenza al familiare F.G., riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/92, dalla competente Commissione Medico Legale dell'Asl di competenza
- Atteso** che l'attuale disciplina del congedo straordinario è contenuta nei commi da 5 a 5 quinquies dell'art. 42 del D.Lgs n 151/2001, così come modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;
- Atteso** che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, nella circolare n° 1/2012, ha fornito chiarimenti circa i soggetti legittimati alla fruizione, le modalità di fruizione, la durata e il trattamento economico spettante;
- Precisato** che i requisiti oggettivi per il riconoscimento del beneficio del congedo straordinario sono:
- 1) che la persona da assistere versi in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92) accertata dalla Commissione Medico Legale Competente e che il richiedente abbia diritto a fruire dei benefici previsti dalla stessa legge
 - 2) che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa
 - 3) che il richiedente conviva con la persona da assistere;
- Vista** la dichiarazione sostitutiva resa contestualmente dal dipendente matr.



10303 P.D. ai sensi dell'art 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore della S.C. di Cardiocirurgia del P.O. San Michele, a margine della istanza di cui sopra;

Considerato che sussistono i presupposti affinché al dipendente venga concesso il congedo;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta,

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di accogliere l'istanza del dipendente matr.10303 P.D. e di concedere il beneficio del congedo straordinario retribuito art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per il periodo dal 01.10.2017 al 01.10.2018;
2. di dare atto
 - che il congedo in oggetto non può superare la durata complessiva di due anni, continuativo o frazionato, anche non retribuito, per ciascuna persona portatrice di handicap e per il dipendente, nell'arco della vita lavorativa.
 - che i periodi di congedo sono valutabili solo ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti dei massimali stabiliti (circolare Inpdap n. 2 del 10/01/2002)
 - che il dipendente ha diritto a percepire un' indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, sempre ch  la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di €. 47.446,00, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative.
 - che non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (circolare 11/2001 dell'Inpdap e circolare 1/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica).

Il Direttore
Servizio Personale
Dott. Maurizio Calamida